## IL COLLEGIO ARBITRALE

Composto dai Signori Prof. Avv. Alfonso Celotto, Presidente

Avv. Velia Maria Leone, Arbitro Prof. Avv. Marco Dugato, Arbitro

costituito con verbale del 27 novembre 2023, ha pronunciato il seguente

## LODO

nel **Procedimento arbitrale 06-23 RGA**, radicato avanti alla Camera Arbitrale per i contratti pubblici, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (l’“**ANAC**”), in via Marco Minghetti n. 10, 00187 Roma, promosso da:

**Asolo Hospital Service S.p.A.,** (la “***Società***”), con sede in (31033) Castelfranco Veneto (TV), via dei Carpani, n. 16/Z, Cod. Fisc., P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno n. 03896890260, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. Giulio Parolari, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Alberto Angeloni (C.F. NGL LRT 76L08 H501E), Marco Annoni (C.F. NNNMRC55D11H501R), Giorgia Romitelli (C.F. RMTGRG68B45E098X), Stefano Modenesi (Cod. Fisc. MDNSFN70R10F205F), Nicola Naccari (C.F. NCCNCL76C30C638X), Morena Pirollo (C.F. PRLMRN84L50 E335N), presso il cui studio *“DLA Piper Studio Legale Tributario Associato”* in (20123) Milano, via della Posta n. 7 è elettivamente domiciliata

- ***parte istante*** -

## nei confronti di

**Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 Marca Trevigiana** (C.F. 03084880263), con

sede legale in 31100 Treviso Via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. Francesco Benazzi, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 801 del 21.04.2023, rappresentata e difesa dall’avv. Diego Signor (C.F. SGNDGI74L06A471Q) del Foro di Treviso, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec: diegosignor@pec.ordineavvocatitreviso.it e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Diego Signor in Treviso, viale Monte Grappa n. 45

- ***parte resistente*** -

In forza della **clausola compromissoria** contenuta nell’art. 43 della Convenzione rep. n. 810 del 15 settembre 2004 (la “**Convenzione**”), stipulata *inter partes,* a termini della

quale *«4. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al 1° c., saranno deferite alla cognizione di un collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice e il secondo dalla parte convenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina del primo arbitro, ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra gli arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale Civile di Treviso».*

*\*\*\**

## Fatto e svolgimento del procedimento arbitrale

1. Il presente procedimento arbitrale è stato promosso da Asolo Hospital Service S.p.A. con l’”Atto di nomina di arbitro”, notificato in data 29 marzo 2023 all’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con il quale l’istante, ai sensi dell’art. 43 della Convenzione, ha contestualmente nominato il proprio arbitro, nella persona del Prof. Avv. Marco Dugato (C.F. DGTMRC65H04A944Z), con studio in Bologna, alla via della Zecca, 1, e ha svolto i seguenti quesiti: *«Voglia il Collegio Arbitrale, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, sia di rito, sia di merito, così giudicare:*

*In via principale:*

1. *Condannare Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 "Marca Trevigiana" a corrispondere ad Asolo Hospital Service S.p.A. l’importo di Euro 7.784.224,05, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo, derivante dall’applicazione della formula NIC Energia, integrando tale formula nel meccanismo revisionale del canone contenuto nella Concessione;*
2. *In via subordinata:*

*Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere applicabile la formula NIC Energia, Voglia condannare Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 "Marca Trevigiana" a corrispondere ad Asolo Hospital Service S.p.A. l’importo di Euro 5.396.839,33, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo, corrispondente alla differenza tra maggior costi sostenuti per l’incremento dell’energia e gas e canone liquidato nel periodo, nonché oltre agli investimenti per relamping e i costi sostenuti per le garanzie bancarie necessarie ad assicurare l’erogazione dei vettori energetici nel periodo considerate».*

1. Con atto notificato in data 29 aprile 2023, l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, a riscontro dell’Atto di nomina di arbitro notificato dall’istante, ha eccepito l’inefficacia della clausola compromissoria contenuta nell’articolo 43 della Convenzione in concessione; nonché, ha indicato quale arbitro di propria designazione, come da deliberazione del Direttore Generale n. 844 del 24.4.2023, l’Avv. Velia Maria Leone, con studio in Roma, viale Aventino, 102, precisando che *«tale designazione non può e non deve essere intesa come autorizzazione postuma del legale rappresentante dell’Azienda al deferimento del merito della controversia ad un collegio arbitrale.*

*Nella non creduta ipotesi in cui fosse accertata l’efficacia della clausola arbitrale la deducente, che si riserva di svolgere ulteriori argomentazioni per contestare integralmente in fatto e in diritto le deduzioni ed argomentazioni contenute nell’Atto di nomina notificato da Asolo Hospital Service s.p.a., chiede che il Collegio arbitrale voglia così giudicare*

1. *in rito: dichiararsi l’inefficacia della clausola arbitrale di cui all’articolo 43 della convenzione di concessione “per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché́ per la disciplina della concessione avente ad oggetto la realizzazione di lavori di costruzione e la gestione dei servizi relativi alle infrastrutture ospedaliere ubicate nei Comuni di Castelfranco Veneto e di Montebelluna” sottoscritta dalla deducente con Asolo Hopital Service s.p.a. in data 15 settembre 2014 rep. n. 810;*
2. *in via subordinata nel merito*
	1. *rigettarsi le domande di Asolo Hospital Service s.p.a.;*
	2. *condannare Asolo Hospital Service s.p.a. (c.f. p.iva 03896890260) alla rifusione in favore dell’Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 “Marca Trevigiana” di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, ivi incluso il compenso spettante al Collegio».*
3. Con nota n. 76615, trasmessa a mezzo *pec* in data 19 settembre 2023, l’ANAC ha comunicato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 213, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023, il Consiglio della Camera Arbitrale, nella seduta del 13 settembre 2023, aveva deliberato, all’unanimità dei voti espressi, di nominare il Collegio arbitrale per il procedimento RGA 06-23 nelle persone del Prof. Avv. Alfonso Celotto, quale terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale; Prof. Avv. Marco Dugato, quale componente designato da Asolo Hospital Service S.p.A.; Avv. Velia Maria Leone, quale componente designata dall’Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 “Marca Trevigiana”.
4. Con comunicazione a mezzo *pec* del 20 settembre 2023, il Prof. Avv. Alfonso Celotto ha trasmesso alla Camera arbitrale presso l’ANAC la dichiarazione di disponibilità ad accettare la nomina di Presidente del costituendo Collegio arbitrale.
5. Con nota trasmessa a mezzo *pec* in data 23 ottobre 2023, la Camera arbitrale ha comunicato l’avvenuto deposito in acconto della spesa di funzionamento del Consiglio della Camera arbitrale, nella seduta del 13 settembre 2023, indicato nella comunicazione inviata alle parti in data 19 settembre 2023 e che, pertanto, si poteva procedere con la costituzione del Collegio.
6. Di conseguenza, con comunicazione a mezzo *pec* del 15 novembre 2023, il Prof. Avv. Alfonso Celotto ha convocato per il giorno 27 novembre 2023, ore 16.00, la prima riunione del procedimento arbitrale per la costituzione del Collegio, specificando che le parti, con i rispettivi legali, sarebbero state convocati nell’udienza successiva.
7. In data 27 novembre 2023, tramite collegamento telematico, si è regolarmente costituito il Collegio arbitrale, alla presenza dei tre arbitri.
	1. Il Collegio ha delegato il Presidente a convocare le parti e i loro difensori per l’espletamento del tentativo di pacifico componimento della vertenza per il giorno 19 dicembre 2023, alle ore 14.30.
8. Con comunicazione trasmessa a mezzo *pec*, in data 19 dicembre 2023, l’Avv. Morena Pirollo ha trasmesso, unitamente con la procura, l’atto di costituzione nel procedimento arbitrale, insieme con l’Avv. Alberto Angeloni, in co-delega ai precedenti difensori, Avv.ti Stefano Modenesi, Giorgia Romitelli, Nicola Naccari e Marco Annoni.
9. Alla prima udienza dinanzi al Collegio arbitrale, tenutasi in data 19 dicembre 2023 presso la *virtual room* messa a disposizione dalla Camera arbitrale per l’esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza, sono comparsi il dott. Guido Parolari, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Asolo Hospital Service, con i difensori Avv.ti Marco Annoni, Alberto Angeloni e Morena Pirollo; il dott. Francesco Benazzi, nella sua qualità di Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marco Trevigiana, con l’Avv. Diego Signor, difensore dell’Azienda.
	1. Conclusa la discussione, il Collegio arbitrale ha invitato le Parti a conciliare la lite e, preso atto della disponibilità delle stesse ad addivenire a una definizione transattiva della controversia, ha concesso termine per trattative fino al 31 gennaio 2024.
	2. L’udienza è stata, così, rinviata e convocata per il giorno 1° febbraio 2024, alle ore 14.00.
10. All’udienza del 1° febbraio 2024, le parti, dando atto delle trattative in corso, hanno congiuntamente richiesto al Collegio arbitrale un termine per la definizione dell’accordo transattivo.
	1. L’udienza è stata, dunque, rinviata al 29 febbraio 2024, alle ore 14.30.
11. In data 29 febbraio 2024, alle ore 11.25, a mezzo *pec*, l’Avv. Morena Pirollo, ha richiesto, in accordo con l’Avv. Diego Signor, *«un differimento dell’udienza già convocata al fine di consentire la formalizzazione dell’accordo teso alla definizione bonaria del procedimento arbitrale, accordo sul quale le parti si stanno confrontando con spirito di leale e fattiva collaborazione e che confidiamo di veder pienamente definito in un orizzonte di circa dieci giorni».*
12. Con comunicazione a mezzo *pec* del medesimo 29 febbraio 2024, alle ore 11.32, per conto dell’Azienda ULSS Marca Trevigiana, l’Avv. Diego Signor ha aderito formalmente all’istanza di rinvio trasmessa dal difensore di Asolo Hospital Service S.p.A.
13. Conseguentemente, il Presidente del Collegio arbitrale, facendo seguito alla richiesta di differimento dell’udienza avanzata dalle parti, ha rinviato l’udienza già convocata al giorno 14 marzo 2024, alle ore 16.30.
14. All’udienza del 14 marzo 2024, le parti, confermando lo stato avanzato delle trattative, hanno richiesto un ulteriore, brevissimo termine per il perfezionamento dell’accordo.
	1. Conclusa la discussione, il Collegio arbitrale ha concesso alle parti termine fino alle ore 23.59 del 18 marzo 2024, per la trasmissione dell’accordo raggiunto, anticipando che, in mancanza, avrebbe proceduto con la determinazione dei termini per l’istruttoria.
15. In data 18 marzo 2024, Asolo Hospital Service S.p.A., tramite i propri difensori, ha comunicato a mezzo *pec* l’avvenuta formalizzazione, nella stessa data, mediante scambio di corrispondenza *pec*, dell’accordo conciliativo.
	1. Asolo Hospital Service S.p.A., dando atto che l’Accordo Conciliativo prevede che l'ULSS corrisponda l'importo di cui all'art. 3.1. nel termine di 60 giorni dalla presentazione della fattura e che l'adempimento dell'Azienda Sanitaria costituisce condizione per la rinuncia al giudizio arbitrale, congiuntamente con l’Avv. Diego Signor, ha richiesto al Presidente del Collegio arbitrale un *«rinvio della trattazione (e, pertanto,*

*della concessione dei termini per memorie) al fine di consentire l'adempimento dell'ULSS. Ove lo ritenga necessario, ci rendiamo sin d'ora disponibili ad accettare una proroga del termine di deposito del lodo».*

1. Con comunicazione a mezzo *pec* del 19 marzo 2024, facendo seguito a detta comunicazione, l’Azienda, tramite il proprio difensore, ha confermato quanto riportato dalla controparte e ha aderito alla richiesta del rinvio della trattazione (e della concessione dei termini per le memorie) al fine di consentire di prendere atto del pagamento della somma concordata da parte dell’Azienda, dichiarando che, ove necessario, si sarebbe potuto provvedere a prorogare il termine per il deposito del lodo.
2. Con comunicazione trasmessa alle Parti a mezzo *pec*, il Presidente del Collegio, preso atto del buon esito del tentativo di conciliazione, ha chiesto alle Parti di trasmettere copia dell’Accordo Conciliativo, al fine di poter riscontrare alla istanza avanzata.
3. In data 22 marzo 2024, l’Avv. Pirollo ha trasmesso la proposta di Accordo conciliativo sottoscritta da Asolo Hospital Service S.p.A. (prot. n. 10741 del 15 marzo 2024), unitamente con la nota di accettazione da parte dell’Azienda (prot. n. 51557 del 18 marzo 2024).
4. Nell’Accordo Conciliativo si dà atto che le parti, all’esito di un costruttivo confronto, hanno convenuto di conciliare la lite, regolando in un’unica soluzione tutte le reciproche ragioni di pretesa e/o di contestazione relative al Servizio Energia prestato da Asolo Hospital Service S.p.A. per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
	1. In particolare, sinteticamente, l’Azienda riconosce alla Concessionaria l’importo omnicomprensivo e forfettario di euro 4.680.000,00 + IVA (artt. 2.1. e 3.1 dell’Accordo); Asolo Hospital Service S.p.A. accetta di svolgere, anche per i piani 10° e 11° dell’Ospedale Castelfranco Veneto, il Servizio di Energia e i c.d. “Servizi Estesi” (art. 3.2).
	2. Ai sensi dell’art. 4.2 dell’Accordo Conciliativo, l’Azienda Sanitaria è tenuta a corrispondere la somma pattuita entro 60 giorni dalla presentazione da parte di Asolo Hospital Service S.p.A. della relativa fattura, con applicazione degli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2012, in caso di ritardo nel pagamento.
5. Con ordinanza del 5 aprile 2023, il Collegio Arbitrale, preso atto dell’Accordo Conciliativo e della disponibilità delle Parti ad accettare una proroga del termine per il deposito del lodo, prevista in data 16 maggio 2024, ai sensi dell’art. 16 della Guida operativa ai procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale; considerato, tra l’altro, che la proroga del termine si sarebbe rivelata funzionale all’adempimento dell’Accordo e, pertanto, alla definizione bonaria della vertenza, ha determinato di: 1) demandare alle Parti di comunicare alla Camera arbitrale la proroga di 30 (trenta) giorni del termine per il deposito del lodo arbitrale, fissato al 15 giugno 2024; 2) rinviare l’udienza per la trattazione della vertenza al giorno 20 maggio alle ore 12.00.
6. In data 6 maggio 2024, Asolo Hospital Service ha trasmesso alla Camera arbitrale comunicazione della proroga del termine per il deposito del lodo arbitrale al 15 giugno 2024.
	1. Analoga comunicazione è stata trasmessa dall’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana in data 15 maggio 2024.
7. In data 20 maggio 2024, tramite *virtual* room, si è tenuta l’udienza per la trattazione della vertenza, in occasione della quale le parti, dichiarando l’avvenuto adempimento dei termini dell’Accordo conciliativo, hanno assunto l’impegno a formalizzare la rinuncia al presente procedimento arbitrale.
	1. In data 24 maggio 2024, Asolo Hospital ha trasmesso al Collegio arbitrale formale rinuncia agli atti, all’azione e alle domande dedotte nel giudizio arbitrale, così da procurarne l’estinzione per sopravvenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, dei diritti e degli onorari.
	2. Nella medesima data, l’Azienda ha formalmente accettato la rinuncia di Asolo, chiedendo al Collegio di dichiarare l’estinzione del procedimento, con compensazione delle spese e dei compensi professionali.
8. Alla luce di tutto quanto suesposto, il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, con deliberazione all’unanimità dei Componenti, ha reso la seguente decisione.

# Motivi della decisione

1. **Sulla cessazione della materia del contendere**

In data 22 marzo 2024, Asolo Hospital Service S.p.A. ha trasmesso al Collegio Arbitrale copia sottoscritta dell’Accordo Conciliativo (prot. n. 10741 del 15 marzo

2024), unitamente con la nota di accettazione da parte dell’Azienda (prot. n. 51557 del 18 marzo 2024).

Nel predetto atto, le Parti hanno dettagliato termini e condizioni dell’accordo transattivo, precisando:

*«4.2. A fronte dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente atto le Parti non avranno più nulla a pretendere l’una dall’altra in ragione dei maggiori costi sostenuti per l’erogazione del Servizio Energia per il periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2022 conseguentemente agli eccezionali ed imprevedibili incrementi dei costi del gas e dell’energia elettrica verificatisi in tale arco temporale, e si impegnano, all’esito di tale adempimento, ad estinguere il Procedimento Arbitrale per sopravvenuta cessata materia del contendere.*

*A tal fine le Parti concordano di richiedere al Collegio Arbitrale che venga rifissata una nuova udienza al fine di consentire l’adempimento di tali obblighi».*

(..)

* 1. *Le spese legali inerenti il Procedimento Arbitrale nonché le successive, eventuali, spese conseguenti e dovute per la predisposizione del presente Accordo Conciliativo si intendono interamente compensate fra le Parti. Conseguentemente, ciascuna Parte provvederà a saldare gli onorari dovuti ai propri legali e consulenti.*
	2. *Le spese eventualmente liquidate dal Collegio Arbitrale successivamente alle rinunce espresse dalle Parti, salvo che non sia diversamente disposto dallo stesso Collegio Arbitrale, saranno a carico di entrambe le Parti in ugual misura».*
1. *Imposta di registro*
	1. *Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Conciliativo viene concluso mediante scambio di corrispondenza e pertanto, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della Tariffa, Parte Seconda, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, l’imposta di registro, se dovuta in caso d’uso, sarà esclusivamente a carico di quella delle Parti che avrà dato corso alla necessità di registrare l’atto per il suo utilizzo».*

Pertanto, per espressa previsione negoziale, considerato l’adempimento del pagamento concordato, atteso che le parti non hanno più nulla reciprocamente a pretendere in ragione dei maggiori costi sostenuti per l’erogazione del Servizio Energia per il periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2022 conseguentemente agli eccezionali

ed imprevedibili incrementi dei costi del gas e dell’energia elettrica verificatisi in tale arco temporale, il Collegio arbitrale definisce il presente procedimento mediante statuizione di “cessazione della materia del contendere”.

# Sulle spese del procedimento arbitrale

Considerati gli impegni assunti dalle parti in sede transattiva (art. 6 dell’Accordo Conciliativo), nonché delle dichiarazioni rese dalle parti stesse, il Collegio dichiara integralmente compensate tra le stesse le spese inerenti al presente Procedimento Arbitrale, ivi compresi i compensi e gli onorari del Collegio e i rimborsi spese, nonché le spese di funzionamento del Collegio.

# P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sui quesiti proposti dalle Parti, con il presente Lodo:

* dichiara la cessazione della materia del contendere;
* compensa le spese del Procedimento Arbitrale.

Così deciso mediante riunione telematica del Collegio, in data 3 giugno 2024, dai Componenti del Collegio Arbitrale.

Il presente lodo è formato in originale digitale e sottoscritto dai Componenti del Collegio Arbitrale con firma digitale ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Prof. Avv. Alfonso Celotto

Avv. Velia Maria Leone

Prof. Avv. Marco Dugato

ALFONSO CELOTTO 05.06.2024

17:57:11

GMT+01:00

Velia Maria

Firmato digitalmente da Velia Maria Leone

Leone 19:28:07 +02'00'

Data: 2024.06.05

Firmato digitalmente da: DUGATO MARCO Data: 06/06/2024 11:25:31